

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2023.

Componenti presenti in aula n. su n. 17 assegnati ed in carica.
Sono assenti i Consiglieri:

Il Sindaco propone un ampio dibattito e cede la parola all'Assessore Matteo Modica per l'illustrazione dell'argomento in oggetto.

Seguono gli interventi di alcuni Consiglieri Comunali come riportato su supporto audio, depositato agli atti a norma dell'art. 60, c. 3 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Quindi;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la Legge 29 dicembre 2022 n. 197 (Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2023-2025) ha differito al 30 aprile 2023 il termine per la Deliberazione del Bilancio di Previsione 2023/2025 degli Enti Locali di cui all'articolo 151 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

CONSIDERATO CHE:

L'art.1, comma 81, della Legge n. 197/2022 ha stabilito l'esenzione IMU per gli immobili occupati, inserendo all'art.1, comma 759, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 la lett g-s) che qui di seguito si riporta: "gli immobili non utilizzabili ne' disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al Comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione";

Il comma 82 Legge n. 197/2022 stabilisce: "Per ristorare i Comuni per le minori entrate derivanti dall'attuazione della lettera g-bis) del comma 759 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, introdotta dal comma 81 del presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno è istituito un fondo con una dotazione di 62 milioni di Euro annui a decorrere dall'anno 2023. Le modalità di accesso alle erogazioni del fondo sono definite con Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali;

Il comma 768 della suddetta Legge conferma la proroga all'esenzione IMU per i fabbricati interessati dagli eventi sismici distrutti od oggetto di Ordinanze Sindacali di sgombero, inagibili totalmente o parzialmente, per i quali l'esenzione dall'IMU, proseguirà fino alla loro definitiva ricostruzione e agibilità e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2023;

Il comma 837 della medesima Legge apporta modifiche alla disciplina dei poteri dei Comuni in materia di IMU, e precisamente sia al comma 756 sia al comma 767 della Legge 160/2019:

1. il comma 756 precisa che dal 2021, le Amministrazioni Locali possono diversificare le aliquote IMU soltanto con riferimento alle fattispecie individuate con Decreto Ministeriale (Economia e Finanze), ovvero sia le modifiche o le integrazioni di tali fattispecie sono possibili esclusivamente con un altro Decreto MEF;
2. Il comma 767 stabilisce che le Aliquote e i Regolamenti IMU deliberati da Comune hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; a tal fine, il comune deve inserire il prospetto delle Aliquote ed il testo del Regolamento nell'apposita sezione del Portale del federalismo Fiscale entro il 14 ottobre dello stesso anno. L'omessa pubblicazione entro il 28 ottobre comporta l'applicazione delle aliquote e dei regolamenti vigenti nell'anno precedente;

E' stato previsto che, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto delle aliquote, in assenza di una Delibera correttamente approvata e tempestivamente pubblicata, si applicano le aliquote di base fissate dalla normativa nazionale (articolo 1, commi da 748 a 755, Legge 160/2019), non più quelle in vigore nell'anno precedente:

1. Art. 1 comma 748: "L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento";
2. Art 1 comma 749: "Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli Enti di Edilizia Residenziale Pubblica, comunque denominati, aventi le stesse

finalità' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616”;

3. Art. 1 comma 750: “L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto-Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i Comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento”;
4. Art. 1 comma 751: “.....A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU”;
5. Art. 1 comma 752: “l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con Deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento”;
6. Art 1 comma 753: “Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i Comuni, con Deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento”;
7. Art. 1 comma 754. “Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con Deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento”;
8. Art. 1 comma 755: “A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, i Comuni, con espressa Deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della Legge n. 208 del 2015. I Comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento”;

A seguito dei recenti sviluppi giurisprudenziali (Cass. nn. 21465/2020, 5190/2022, 5191/2022, 25774/2022, n. 37385/2022), il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel prenderne atto, chiarisce che, per ottenere il beneficio dell'esonero dal pagamento dell'IMU per fabbricati “merce”, “alloggi sociali”, “immobili delle forze

armate/militari”, è necessario presentare la dichiarazione IMU. È in questa nuova ottica che deve essere letta la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 769, ultimo periodo, della Legge 160/2019, secondo il quale in “ogni caso, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al comma 741, lettera c), numeri 3) e 5), e al comma 751, terzo periodo, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme”. Pertanto, per beneficiare dell'esenzione dall'IMU nei casi sopra indicati, è obbligatorio presentare, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si possiedono i requisiti, la dichiarazione IMU;

Il recente “Decreto Milleproroghe” (art. 3, comma 1, Decreto-Legge 29.12.2022 n. 198) ha ulteriormente differito al 30 giugno 2023 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno d'imposta 2021, che il “Decreto Semplificazioni” (articolo 35, comma 4, Decreto-Legge 73/2022) aveva già spostato in avanti di sei mesi, portandolo dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022, confermando l'obbligatorietà di presentazione della dichiarazione per gli enti non commerciali a dimostrazione dell'esenzione dall'IMU, a maggior ragione se si tratta di immobili a utilizzazione mista, per individuare la porzione esente utilizzata per attività non commerciale;

Visto che ai fini del conseguimento dell'esenzione dall'IMU, ex art. 1, comma 708, Legge 147/2013, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, Decreto-Legge 201/2011, convertito in Legge 214/2011, non è in alcun modo prescritto che l'attività agricola debba essere necessariamente esercitata dallo stesso soggetto d'imposta. E', di conseguenza, richiesto il soddisfacimento del solo requisito oggettivo realizzato dalla circostanza che il fabbricato rurale sia una costruzione necessaria allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 2135 del codice civile. La norma, infatti, non esige che la qualifica di imprenditore agricolo sia posseduta direttamente dal soggetto d'imposta. L'immobile concesso in comodato a un imprenditore agricolo beneficia dell'agevolazione poiché catastalmente classato in categoria D/10 come fabbricato rurale;

Visto che l'art. 5 decies del D.L. n. 146/2021 convertito in Legge 17 dicembre 2021 n. 215 dispone che nel caso in cui i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi, siti nello stesso Comune oppure in Comuni diversi, l'agevolazione prevista per l'abitazione principale spetti per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare;

Visto l'art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il Regolamento Comunale di contabilità;

Udita la discussione intervenuta integralmente riportata su supporto audio;

- Acquisiti i pareri di cui all'art. 49, 147 bis comma 1 e 153 comma 5 - D. Lgs. n. 267\2000, riportati in allegato;

Con voti favorevoli n. _____, contrari n. _____ (_____) espressi per alzata di mano dai n. _____ consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare le aliquote dell'anno 2023 per l'applicazione dell'Imposta Municipale Unica (IMU), confermando quelle dell'anno 2022 e, precisamente:
 - ALIQUOTA BASE 10,6 per mille;
 - ALIQUOTA IMMOBILI CATEGORIA D 11,4 per mille;
 - ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE Esente per Legge con esclusione Cat. A/1, A/8 ed A/9 4 per mille per Legge;
 - ALIQUOTA IMMOBILI OCCUPATI ABUSIVAMENTE, Esenti da IMU, salvo presentazione denuncia fatta all'Autorità Giudiziaria;
 - ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 1 per mille (minimo previsto per Legge);
 - ALIQUOTA BENI MERCE, ossia fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, Esenti da IMU;
- 3) di dare atto che la riduzione per gli immobili concessi in uso gratuito ai figli o ai genitori per l'anno 2023 avrà effetto purché il contratto di comodato sia registrato presso l'Agenzia delle Entrate;
- 4) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2023;
- 5) di dare atto che le scadenze di legge rimangono invariate come fissate al 16 GIUGNO per la rata in acconto e al 18 DICEMBRE per la rata a saldo;
- 6) di procedere all'invio della presente Deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Unica, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle

Finanze, a norma dell'art. 1, comma 15 ter, del D.L. 201/2011 e s.m.i, così come confermato dalla circolare MEF n. 2DF del 22.11.2019;

- 7) di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione dedicata;

Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. _____, contrari n. () espressi per alzata di mano dai n. _____ consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. n.267/2000.

All.to:
parere D. Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI CANEGRATE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Sede: Via Manzoni, 1 - Tel. (0331) 463811 - Telefax (0331) 401535 - Cod. fisc. e part. IVA 00835500158

E-mail: info@comune.canegrate.mi.it

Fax ragioneria 0331/463869 - E-mail: tributi@comune.canegrate.mi.it

comune.canegrate@pec.regione.lombardia.it

Parere preventivo artt. 49 - 147 bis comma 1 -153 comma 5 - Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Allegato alla deliberazione n. _____ assunta in data _____

GIUNTA COMUNALE

X CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: **APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2023.**

In relazione al presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica.



IL RESPONSABILE DELL'AREA
Tributi Personale Demografici
(Enrico Cozzi)

In relazione al presente atto si esprime parere favorevole di regolarità contabile.



LA RESPONSABILE DELL'AREA
Contabilità e Programmazione Economica
(Fulvia Calenno)